



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 173 DEL 17-06-2022

AREA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI
CAMPAGNA 2022 DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITÀ E PERIODO DI ALLERTA PRESCRIZIONI E DIVIETI

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Roma prot Gen. Comune di Marino 0216955 del 09/06/2022 con allegata nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, con oggetto "Campagna estiva antincendio Boschivo Anno 2022" prot. 0528678 del 27-05-2022 con la quale viene rappresentato che con DGR 270/20 del 15/05/2020 è stato approvato Il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2020 – 2022, i cui dettagli sono disponibili sul sito istituzionale, con la quale ha confermato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della L. R. Lazio n. 39/2002 il periodo di massimo rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio della Regione Lazio dal giorno 15 Giugno al 30 Settembre 2022;

Rilevata la necessità di provvedere, con uniformi criteri, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in particolare nel corso dell'estate e dell'autunno quando il rischio è massimo;

Attese le prescrizioni impartite con propria ordinanza n° 63 del 02.03.2022 con la quale si è provveduto ad informare, ai sensi di vigenti regolamenti di igiene e sanità e di Polizia Urbana, in ordine alle prescrizioni da adottare per evitare che aree, terreni incolti e/o abbandonati possano dar luogo a condizioni favorevoli per l'insorgere di pericoli per la salute ed incolumità dei cittadini;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" ;

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n° 773) ;

Visti gli artt. 423-423 bis- 449 e 650 Codice Penale ;

Vista la legge 24/02/1992 n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile"

Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n°112" conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EE.LL. in attuazione della Legge 15/03/1997 n°59 s.m.i.

Visto l'art.65 della Legge Regionale 28/10/2002 n° 39 ;

Visto il Regolamento regionale 18/04/2005 n°7 – Titolo III° Capo I° -prevenzione degli incendi boschivi-;

Vista la Legge R.Lazio 26/02/2014 n° 2 " Sistema Integrato regionale di protezione civile-

Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione civile”;

Visto l'art. 14 comma 8 della L. 11/08/2014 n°116 di modifica dell'art.182 del D.Lgs n° 152/2006 (T.U.

dell'Ambiente) che ha introdotto il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massima allerta per il rischio incendi boschivi dichiarato dalla regione Lazio;

Visto l'art. 54 co.4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 (T.U.O.E.L) con particolare riguardo in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per

la incolumità pubblica e della sicurezza urbana ;

Visto il Piano di Emergenza Comunale approvato con delib C.C. n° 27/2016;

Visto il D.Lgs. n° 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”

Preso atto altresì degli indirizzi operativi di cui alla Circolare Prefettura di Roma n° 121859/2012 datata 13.07.2012 Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela dell'ambiente, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell'incolumità pubblica e diretti a prevenire il fenomeno degli incendi boschivi in vista del periodo di massima criticità;

DECRETA

DAL 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE corrente anno lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale ed individua il periodo di allerta durante i fine settimana, le festività infrasettimanali o consecutive e le giornate a loro ridosso comprese tra il 31 Maggio ed il 31 Ottobre di ogni anno.

ORDINA

A tutti gli Enti ed ai privati possessori, a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli ed incolti di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Ad essi è fatto quindi obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:

1.

Perimetrazione mediante solchi di aratro per una fascia di Mt 5.00 (Mt. 10.00 se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di fieno, grano, materiale erbaceo o arbustivo secco e / o altro materiale infiammabile da eseguire su :

- terreni su cui si trovino stoppie o materiale sopraindicato che siano confinanti con aree boschive e/o vie di transito;

- terreni coltivati a cereali, dopo il raccolto;

- terreni incolti.

Completamento, entro il 15 Luglio corrente anno, delle operazioni di interrimento delle stoppie;

3

Ripulitura

delle aree boschive confinanti con strade ed altre vie di transito, per una

profondità di almeno Mt.5.00, di tutta la vegetazione erbacea e/o arbustiva – fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge regionale n° 61/1974 - ;

4. Ripulitura da parte degli Enti interessati (ENAS/ANAS – ASTRAL - R.F.I. – ENEL – Amministrazione Provinciale, Amministrazione comunale ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva -fatta eccezione per le specie protette ai sensi della richiamata L. R. n° 61/1974 - presente nelle aree limitrofe alla strada ed alle recinzioni e lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle vigenti norme, compreso il Codice della Strada. In difetto tale compito è da intendersi ricadente a carico dei proprietari frontalieri, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.

4

Ripulitura

con realizzazione, da parte di proprietari e/o affittuari e/o comodatari di immobili

ubicati in periferia del centro abitato di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabili.

Ai sensi della L.R. n° 17/1995 art.18 si intendono per abbruciamenti per interventi di prevenzione autorizzati, le attività per le quale è stata inoltrata domanda, con redazione di precise indicazioni in ordine al richiedente e di cognizione di tempo e luogo, al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio e per la quale risulta rilasciata espressa autorizzazione.

Per il periodo di massimo rischio (15 Giugno- 30 settembre) quanto rilevato in deroga dal richiamato art. 38 L.R.n° 17/1995, è subordinato alla medesima autorizzazione per prevenire perdita di controllo delle operazioni di abbruciamento.

L'autorizzazione, rilasciata dalla competente Autorità Forestale, dovrà essere esibita su richiesta, agli agenti della forza pubblica ed al personale adibito al Servizio antincendio.

Le operazioni di abbruciamento autorizzato, dovranno effettuarsi, previo avviso al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore indicate e non potranno essere comunque eseguite in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10:00 e le 18:00.

In deroga a quanto disposto, nelle aree boscate, comunque in giornate in assenza di vento e limitatamente dall'alba al tramonto è possibile :

1.

l'accensione di fuochi in insediamenti turistico-ricreativi, solo in aree idonee e specificatamente individuate ed ATTREZZATE, dall'Ente Locale , da altre Amministrazioni o da privati purché dotate di idonei mezzi estinguenti per qualità e numero;

2.

l'accensione di fuochi, al fine della eliminazione dei residui d'interventi di cura e manutenzione del bosco, in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi, restando comunque le operazioni subordinate all'autorizzazione da rilasciarsi a cura del Comando carabinieri Forestale, competente per territorio;

3.

l'accensione di fuochi, comunque subordinata ad apposita autorizzazione, a fine della gestione colturale ed economica di fondi destinati alla produzione di impianti arborei;

PRESCRIZIONI E DIVIETI

E' vietato l'uso, all'interno delle aree boscate, di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

E' vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati ed in quelli ubicati ad una distanza inferiore a Mt.100 dalle zone boscate.

E' vietato gettare dai veicoli o abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie, qualsiasi tipo di materiale acceso (fiammiferi, sigarette, sigari ecc.) che possa innescare il fuoco.

E' vietato all'interno di proprietà private o pubbliche distanti meno di Mt.100 da zone boscate l'accensione ed il lancio di fuochi pirotecnici, anche se regolarmente denunciati e detenuti.

Le aree adibite a rifornimenti o depositi di carburante o legna o altri materiali infiammabili, ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno rispettare tutte le norme e criteri cautelativi di sicurezza prevenzione incendi dettati dalle vigenti normative per le specifiche attività.

I divieti e le prescrizioni citati nel presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boschivi e cespugliati o inerbiti presenti sul territorio comunale.

Nelle aree e nei periodi indicati di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo e di "allerta" sono vietate, ai sensi dell'art.10 comma 5 della Legge n° 353 /2000, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescamento di incendio .

La mancata osservanza dei divieti e prescrizioni sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui all'art.10 comma 6 della Legge n° 353/2000 (da € 1.032,00 a € 10.329,14)

E' fatto obbligo ai proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di aree e terreni confinanti con le infrastrutture stradali di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione in modo da non restringere o danneggiare la strada e le sue pertinenze e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica verticale o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza ed angolazione necessarie e che possono creare problemi alla circolazione pedonale e veicolare.

I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di tagliare i rami degli impianti arborei che limitino od impediscano l'irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.

L'inosservanza del presente obbligo, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui agli art 29 previste dal vigente D.Lgs.n° 285/1992 (nuovo Codice della Strada)

I proprietari ed i possessori di terreni ricadenti nelle fattispecie sopra descritte, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle disposizioni sopra impartite nonché delle vigenti disposizioni di legge

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a comunicarlo al Comando Carabinieri Forestale, oppure ai Vigili del Fuoco telefonando al Numero Unico dell'Emergenza 112, alla Sala Operativa regionale al N° telefonico 803555 o alla Sala Operativa della Polizia Locale al N° 06/93662300

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento, è punito a norma dell'art. 652 Codice penale.

L'inosservanza della presente ordinanza, oltre alle sanzioni di natura amministrativa previste dalle vigenti normative di legge e /o regolamentari comporta il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento ordinatorio, preventivamente comunicato al Prefetto, è reso formalmente pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale della Città di Marino; viene altresì trasmesso alla Questura di Roma, al Comando Carabinieri Forestale, Alla Centrale Operativa VV.F. Roma, al Dirigente Area I (Servizio Verde ed Ambiente) e VI[^] f.f. ed al Comandante della Polizia Locale.

Il Comando Carabinieri Forestale, i Vigili del Fuoco, il Corpo di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, i Dirigenti delle Aree comunali interessate, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza per l'attuazione del presente provvedimento..

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con le modalità di cui al D.Lgs. n° 104/2010s.m.i.,
entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971
n°1199 in alternativa al ricorso al T.A.R.

LA PRESENTE VA INDIRIZZATA A:

- Alla Prefettura di Roma -Area Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso
Pubblico – Via IV Novembre 119/A Fax 06 / 67294555 per conoscenza
Mail : protocollo.prefrm@pec.interno.it

- Regione Lazio –Direzione Regionale Protezione Civile –Area Volontariato Enti Locali – Sala Operativa Regionale Mail: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
per conoscenza

- Città Metropolitana di Roma Capitale Mail: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

- Stazione Carabinieri Forestale
per
esecuzione
Mail: frm43070@pec.carabinieri.it
- Al Comando Provinciale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per esecuzione
Mail : com.roma@cert.vigilfuoco.it

- Al Servizio Protezione Civile S E D E Fax 06/ 93662312 per esecuzione
- All'Ente Regionale Parco Castelli Romani Fax 06/ 9495254 per esecuzione
Mail: parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

- All'Ente Regionale Parco Appia antica direzione@parcoappiaantica.it
Mail : protocollo.generale@pec.parcoappiaantica.eu

- Acea Ato 2 Spa
Mail :
acea.ato2@pec.aceaspa.it
- Enel SpA
Mail :
enelspa@pec.enel.it
- Telecom Mail : telecomitalia@pectelecomitalia.it
- Ferrovie dello stato Mail : segreteriaacda@pec.fsitaliane.it
- Italgas
mail :
italgasreti@pec.italgasreti.it
- Ater –Provincia di Roma Mail : aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it

- Al Comando Stazione CC – MARINO Mail : trm23525@carabinieri.it per esecuzione
- Al Comando Stazione CC - S. M. delle Mole Mail: trm29284@carabinieri.it per
esecuzione
- Al Commissariato P.S. - MARINO Mail: comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it
per esecuzione

- Al Comando Polizia Locale. - MARINO
per esecuzione
- Al Dirigente Area I Serv. Verde ed Ambiente
conoscenza per
- Al Dirigente Area VI f.f.
conoscenza per

Resp.le proc.to :
Il Comandante di P.L. di Marino Resp.le Protezione Civile
Dott.ssa Monica Palladinelli

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 17-06-2022

IL SINDACO
AREA SINDACALE
STEFANO CECCHI

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*